



**BG INSIEME**  
PROGETTI DI VITA

Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti  
e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile  
e in parte direttamente collegato a OICR esterni

**Prodotto: R1RFE - ed. 11/2020**

## Condizioni di assicurazione

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.  
I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio  
il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitarne la comprensione dei passaggi  
più complessi.*

**Data di aggiornamento del documento: 24/10/2023**

 **BG VITA**

## Indice

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	6
Art. 1 Oggetto del contratto.....	6
Assicurazione principale.....	6
Art. 2 Regole generali di investimento.....	6
Art. 3 Premi e loro investimento.....	6
Art. 4 Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote di OICR.....	7
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	8
Art. 6 Valore del contratto.....	9
Art. 7 Prestazione per decesso del Primo assicurato e garanzia.....	9
Art. 8 Giorno di riferimento.....	10
Opzione “Risparmio finalizzato”.....	12
Art. 9 Opzione “Risparmio finalizzato”.....	12
Servizi connessi all’assicurazione principale.....	16
Art. 10 Clausola di salvaguardia.....	16
Art. 11 Attività di monitoraggio ed aggiornamento degli OICR.....	17
Art. 12 Switch.....	18
Art. 13 Servizio opzionale “Decumulo”.....	19
Assicurazioni complementari.....	21
Art. 14 Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell’investimento in OICR.....	21
Art. 15 Maggiorazione in caso di morte da infortunio.....	22
Art. 16 Assicurazione complementare “TCM”.....	22
Art. 17 Assicurazione complementare “Critical Illness”.....	24
CHE COSA NON È ASSICURATO?.....	27
Art. 18 Persone non assicurabili.....	27
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?.....	27
Art. 19 Esclusioni e limitazioni.....	27
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA?.....	32
Art. 20 Dichiarazioni.....	32
Art. 21 Richieste di pagamento a Genertellife.....	32
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	35
Art. 22 Piano di versamento dei premi.....	35
Art. 23 Interruzione e ripresa del piano di versamento dei premi.....	36
Art. 24 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	36
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	37
Art. 25 Durata.....	37
Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	38
Art. 27 Modifica delle condizioni contrattuali.....	38
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	39
Art. 28 Recesso.....	39
SONO PREVISTI RISCATTI?.....	39
Art. 29 Riscatto.....	39
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?.....	40
Art. 30 Costi.....	40
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO.....	43
Art. 31 Beneficiari.....	43
Art. 32 Cessione, pegno e vincolo.....	44
Art. 33 Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	44
Art. 34 Rinvio a norme di legge.....	44
Art. 35 Foro competente.....	44
Art. 36 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	45
ALLEGATO N. 1.....	46
ALLEGATO N. 2.....	48
ALLEGATO N. 3.....	52

Definiamo i principali termini utilizzati:

### **Anno commerciale**

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

### **Annualità assicurativa**

La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Genertellife ed il contraente.

### **Asset Allocation**

Ripartizione percentuale dell'investimento tra la gestione separata e i singoli OICR.

### **Benchmark**

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

### **Capitalizzazione in forma composta**

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

### **Comparti**

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

### **Data di decorrenza del contratto**

Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

### **Distributore**

Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

### **Gestione separata Ri.Attiva BG**

Portafoglio di investimenti gestito separatamente da altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivaluta la prestazione del contratto.

## Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Genertellife tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

1 Gennaio (festivo)	16 Agosto (chiusura aziendale)
6 Gennaio (festivo)	1 Novembre (festivo)
Venerdì Santo (chiusura aziendale)	2 Novembre (chiusura aziendale)
Lunedì dell'Angelo (festivo)	21 Novembre (chiusura aziendale)
25 Aprile (festivo)	8 Dicembre (festivo)
1 Maggio (festivo)	24 Dicembre (prefestivo)
2 Giugno (festivo)	25 Dicembre (festivo)
14 Agosto (prefestivo)	26 Dicembre (festivo)
15 Agosto (festivo)	31 Dicembre (prefestivo)

## OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

## Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

## Premio

Importo che il contraente versa a Genertellife.

## Primo assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

## Proposta di assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertellife la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

## Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

## Rapporti di concambio

Determinazione della quantità di quote che i comparti incorporanti devono riconoscere ai comparti incorporati di una fusione in cambio delle vecchie quote possedute.

## Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza.

## Secondo assicurato

Persona fisica alla cui vita è collegata per un periodo determinato l'opzione "Risparmio finalizzato". In caso di decesso del Primo assicurato, il contratto di assicurazione prosegue sulla sua vita fino alla scadenza di tale periodo.

**SGR (società di gestione del risparmio)**

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**SICAV**

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

**Società di revisione**

Società diversa da Genertellife, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**Sospensione di un OICR alla negoziazione**

Interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di un OICR, deliberata dal C.d.A. della SICAV qualora, ad esempio, non si vogliono aggiungere ulteriori valori in un determinato momento.

**Switch**

Operazione con la quale Genertellife, autonomamente o su richiesta del contraente trasferisce una parte dell'investimento ad altro comparto.

**Tracking Error Performance**

Misura la differenza, in valore assoluto, tra le fluttuazioni del rendimento di un OICR e le fluttuazioni del rendimento del benchmark scelto.

**Tracking Error Volatility**

Misura la volatilità della differenza tra il rendimento dell'OICR e il rendimento del benchmark. Un valore della TEV elevata indica una gestione attiva dell'OICR da parte del gestore; al contrario un valore basso di tale parametro evidenzia una gestione passiva dell'OICR.

**Valore complessivo netto del comparto**

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valore unitario della quota**

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

**Valorizzazione**

Determinazione del valore di quote di OICR.

**Volatilità**

Livello delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR rispetto al suo valore medio; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

## QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

### Art. 1 - Oggetto del contratto

BG INSIEME Progetti di Vita prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), Genertellife paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso del **Primo assicurato** (→ Definizioni), una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione delle somme investite in una gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di uno o più OICR (→ Definizioni) esterni.

Tale prestazione è integrata con alcune **assicurazioni complementari**, in parte obbligatorie e in parte facoltative (→ artt. da 14 a 17).

Il contraente può inoltre attivare l'opzione "**Risparmio finalizzato**", indicando un **Secondo assicurato** (→ Definizioni) ed individuando uno o più progetti di vita di quest'ultimo che consentono il pagamento delle porzioni del capitale scelte dal contraente (→ art. 9).

### Assicurazione principale

### Art. 2 - Regole generali di investimento

I premi versati dal contraente sono investiti da Genertellife come segue:

- 10% in una **gestione separata** denominata **Ri.Attiva BG** (→ Definizioni)
- 90% in quote di **OICR** (→ Definizioni), con possibilità per il contraente di sceglierne fino a **40**.

Tale ripartizione percentuale tra gestione separata e OICR (Asset Allocation → Definizioni) si applica per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento prevista dal contratto.

Gli OICR compongono una linea d'investimento denominata **LUX IM**. Per il dettaglio degli OICR selezionati da Genertellife si veda "Universo Investibile BG INSIEME Progetti di Vita" allegato alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

### Art. 3 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **piano di premi ricorrenti**;
- eventuali **premi unici aggiuntivi**. Il versamento di premi unici aggiuntivi è possibile solo se il contraente è **in regola** con il piano di versamento dei premi ricorrenti. In ogni caso, Genertellife può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

### Investimento dei premi ricorrenti

I premi ricorrenti vengono investiti secondo la ripartizione percentuale tra gestione separata e quote di OICR prevista (→ art. 2), al netto dei costi (→ art. 30) che vengono trattenuti:

- da ogni rata di premio versata, in caso di frazionamento annuale;
- con prelievo unico dalla prima rata versata di ogni annualità assicurativa (→ Definizioni), in caso di frazionamento del premio in rate semestrali, trimestrali o mensili.

Per la **parte in OICR**:

- a) il **primo** premio ricorrente viene investito negli OICR scelti dal contraente, secondo la ripartizione

percentuale indicata dal contraente stesso;

- b) i premi ricorrenti **successivi** vengono investiti nei medesimi OICR già associati al contratto, in proporzione al peso di ciascuno sul valore dell'investimento totale in OICR calcolato alla data precedente il giorno di riferimento per il versamento delle rate di premio ricorrente successive alla prima (→ art. 8), sulla base dell'ultimo valore unitario disponibile delle quote.

### **Investimento dei premi unici aggiuntivi**

I premi unici aggiuntivi possono essere investiti, ferma la ripartizione percentuale tra gestione separata e quote di OICR prevista, su indicazione del contraente, con **2 diverse modalità per la parte in OICR**:

- a) nei medesimi OICR già associati al contratto, in proporzione al peso di ciascuno sul valore dell'investimento totale in OICR calcolato alla data precedente il giorno di riferimento per il versamento dei premi unici aggiuntivi (→ art. 8), sulla base dell'ultimo valore unitario disponibile delle quote;
- b) negli OICR scelti dal contraente stesso, secondo la ripartizione percentuale indicata dal contraente; è consentito investire in OICR non selezionati in precedenza, fatto salvo il rispetto del numero massimo di 40.

Genertellife **non dà seguito** all'operazione richiesta se:

- a) uno o più OICR interessati dall'operazione non appartiene più all'“Universo Investibile BG INSIEME Progetti di Vita” o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio (→ artt. 10 e 11), oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR collegabili al contratto.

### **Lettera di conferma di investimento dei premi**

A seguito di ogni investimento, di premi ricorrenti o premi unici aggiuntivi, Genertellife comunica al contraente, entro 10 giorni lavorativi (→ Definizioni) dalla data di valorizzazione (→ Definizioni) delle quote:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza (→ Definizioni);
- l'ammontare di Euro investiti nella gestione separata Ri.Attiva BG;
- il numero delle quote attribuite a ciascun OICR ed il loro valore unitario, nonché la relativa data di valorizzazione.

In caso di versamento dei premi ricorrenti con frazionamento trimestrale oppure mensile, Genertellife effettua una comunicazione cumulativa per i premi versati in un semestre.

Tali informazioni vengono indicate in polizza (→ Definizioni) relativamente alla prima rata di premio ricorrente iniziale e nella singola appendice (→ Definizioni) con riferimento alle rate di premi ricorrenti successivi e ai premi unici aggiuntivi.

## **Art. 4 - Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote di OICR**

Ciascuna parte di premio (ricorrente e unico aggiuntivo) investita nella gestione separata Ri.Attiva BG determina il “**capitale assicurato**” iniziale in Euro.

Tale capitale può subire variazioni in aumento o in diminuzione anche in conseguenza di adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR, come meglio illustrato nel seguito del presente articolo.

### **Numero di quote di OICR**

Ciascuna parte di premio (ricorrente e unico aggiuntivo) investita in OICR determina un numero di **quote assicurate** calcolato dividendo tale parte di premio per il valore unitario della quota (→ art. 8) rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per il versamento dei premi.

Il capitale complessivo derivante dall'investimento di parte del premio in OICR è definito **“capitale in quote assicurate”**.

### **Adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR**

Se Genertellife viene informata dalla SICAV (→ Definizioni) che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota di uno o più OICR, dopo aver ricalcolato il prezzo delle quote, Genertellife provvede al reintegro o all'eventuale recupero, se la posizione risulta attiva, tramite investimento/disinvestimento a valere sulla gestione separata Ri.Attiva BG.

Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento, e l'eventuale recupero avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni investimento legato ad un reintegro determina un nuovo capitale assicurato iniziale aggiuntivo.

Ogni disinvestimento legato ad un recupero determina una riduzione del capitale assicurato.

### **Art. 5 - Clausola di rivalutazione**

BG INSIEME Progetti di Vita prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato in base al rendimento della gestione separata Ri.Attiva BG, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

#### **Data di rivalutazione**

Per tutti i contratti la rivalutazione annuale avviene il 1° gennaio.

#### **Rendimento**

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata (certificato da una società di revisione → Definizioni), determinato con i criteri indicati nel Regolamento della gestione stessa.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di rivalutazione.

#### **Esempio**

Data di rivalutazione: 1° gennaio 2022

L'anno considerato per il calcolo va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

#### **Misura annua di rivalutazione**

È pari al rendimento della gestione separata diminuito (→ art. 30):

- i. di un valore trattenuto da Genertellife;
- ii. del costo per la maggiorazione percentuale prevista:
  - a) per l'assicurazione principale
  - b) per le assicurazioni complementari “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR” e “Maggiorazione in caso di morte da infortunio” (→ artt. 14 e 15),

espressi in punti percentuali.

**Può essere negativa;** in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art.7) in caso di decesso del Primo assicurato è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 29) o del servizio opzionale “Decumulo” (→ art. 13).

#### **Rivalutazione annuale**

Il 1° gennaio di ciascun anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di



riscatti parziali o pagamenti ricorrenti (servizio opzionale “Decumulo”), è rivalutato in forma composta (→ Definizioni), secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell’anno precedente;

- il capitale assicurato iniziale per ogni investimento in gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di ogni nuovo premio ricorrente e di eventuali premi unici aggiuntivi oppure di adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR (→ art. 4), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali o pagamenti ricorrenti (servizio opzionale “Decumulo”), è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno di riferimento (→ art. 8) del versamento del nuovo premio ricorrente e del premio unico aggiuntivo o dell’adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e la data di rivalutazione successiva.

Se l’arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all’anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. *pro rata temporis*), secondo il calcolo di seguito esemplificato:



### Esempio di calcolo

Rivalutazione in *pro rata temporis* dal 15 febbraio 2021 al 1° gennaio 2022:

- giorni di rivalutazione, adottando l’anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000,00
- formula di rivalutazione: Euro 10.000,00 x (1+1,70%)<sup>( $\frac{316}{360}$ )</sup> = Euro 10.149,07

### Esempi di periodo

**caso 1:** se il contratto è stato sottoscritto il 15 febbraio 2021, la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 15 febbraio 2021 e il 1° gennaio 2022;

**caso 2:** se il decesso del Primo assicurato avviene il 5 marzo 2022, l’ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 5 marzo 2022.

## Art. 6 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all’andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e OICR).

Il valore del contratto ad una data di valutazione è pari alla somma di:

- valore del capitale in Euro**, pari al capitale investito nella gestione separata Ri.Attiva BG, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5) fino alla data di valutazione;
- valore del capitale in quote assicurate**, pari - per ogni OICR collegato al contratto - al controvalore del capitale in quote assicurate dato dal numero delle quote moltiplicato per il valore unitario della quota nel giorno di valutazione;
- eventuali **premi non ancora investiti** alla data dell’evento, al netto degli eventuali costi.

## Art. 7 - Prestazione per decesso del Primo assicurato e garanzia

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso del Primo assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 8), **maggiorato** di una percentuale individuata in base all’età del Primo assicurato al momento

del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età del Primo assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
da 18 e inferiore a 39 anni e 6 mesi	2,50%
da 39 anni e 6 mesi e inferiore a 54 anni e 6 mesi	0,50%
da 54 anni e 6 mesi e inferiore a 69 anni e 6 mesi	0,25%
da 69 anni e 6 mesi in poi	0,10%

La prestazione pagata è calcolata al netto di (→ art. 30):

- commissione di gestione sugli OICR,
- costo delle assicurazioni complementari “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell’investimento in OICR” e “Maggiorazione in caso di morte da infortunio”, determinati fino al giorno di riferimento previsto per il decesso.

BG INSIEME Progetti di Vita prevede la **garanzia** della componente in gestione separata, per cui la prestazione derivante da tale componente non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro investiti in gestione separata, eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 29) o del servizio opzionale “Decumulo” (→ art. 13), maggiorata della percentuale indicata in tabella.

Tale garanzia **non opera** quindi per la componente in quote di OICR.

### Art. 8 - Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione (→ Definizioni) della quota dell’OICR relativo a ciascun evento previsto da questo contratto.

La valorizzazione della quota avviene giornalmente, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del comparto (→ Definizioni) diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il giorno di riferimento, valido anche per gli investimenti e disinvestimenti effettuati nella gestione separata Ri.Attiva BG, varia in funzione dell’evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto:

- **Premi (prima rata di premio ricorrente; premi unici aggiuntivi):** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo (→ Definizioni) in cui Genertellife dispone l’ordine di investimento.

L’ordine di investimento è disposto da Genertellife:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell’importo del premio (data validazione);
- per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui Genertellife dispone del premio per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento (data validazione), purché sia pervenuta presso la sede del distributore (→ Definizioni) la relativa documentazione completa;
- per i versamenti effettuati con assegno bancario o circolare, nel giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione completa presso la sede del distributore (data validazione), comprensiva del titolo di pagamento;
- per i versamenti effettuati con più mezzi di pagamento, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui sono verificate le condizioni sopra descritte per tutti i mezzi di pagamento scelti.

- **Premi (rate di premio ricorrente successive alla prima):** ultimo giorno di valorizzazione dello stesso mese dell'addebito tramite SDD in cui ricade la rata di premio ricorrente secondo la frequenza scelta dal contraente;
- **Premi (ripresa piano di versamento → art. 23):** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l'ordine di investimento.

L'ordine di investimento è disposto da Genertellife:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell'importo del premio (data validazione);
  - per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui Genertellife dispone del premio per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento (data validazione), purché sia pervenuta presso la sede del distributore la relativa documentazione completa.
- **Decesso del Primo assicurato:** decimo giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento del certificato/autocertificazione di morte da parte di Genertellife;
  - **Riscatto (→ art. 29); Recesso per modifica delle condizioni contrattuali (→ art. 27):** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l'ordine di disinvestimento (l'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di riscatto totale è ricevuta direttamente da Genertellife, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;
  - **Switch (→ art. 12) da OICR verso OICR:** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento dell'ordine di switch da parte di Genertellife;
  - **Servizio "Decumulo" (→ art. 13):** ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la ricorrenza del pagamento secondo la frequenza scelta dal contraente;
  - **Prelievo quote per commissioni di gestione e costo delle assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio":** decimo giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo giorno lavorativo del mese di dicembre.  
Relativamente al giorno di riferimento del mese di dicembre, Genertellife **si riserva** la possibilità di modificare in futuro tale giorno comunicandolo attraverso l'estratto conto annuale oppure con specifica comunicazione.

Se il servizio "Decumulo" ricade nel mese di dicembre, il giorno di riferimento viene anticipato al giorno del prelievo quote per commissioni di gestione.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertellife attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali e dei tempi di esecuzione degli ordini da parte delle SGR (→ Definizioni)/SICAV.

### Art. 9 - Opzione “Risparmio finalizzato”

Il contraente, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione, può scegliere di attivare l'opzione “Risparmio finalizzato”, indicando un **Secondo assicurato** ed individuando uno o più progetti di vita di quest'ultimo che consentono il pagamento di porzioni del capitale scelte dal contraente.

Dopo la sottoscrizione della proposta il contraente non può attivare il “Risparmio finalizzato”, né modificare la figura del Secondo assicurato.

L'opzione “Risparmio finalizzato” può essere successivamente disattivata su richiesta del contraente.

Dopo il decesso del Primo assicurato, se diverso dal contraente, la disattivazione non può essere richiesta, ma resta ferma la facoltà del contraente di riscattare, anche totalmente, il contratto (→ art. 29).

### Progetti di vita per “Risparmio finalizzato”

Il contraente, una volta indicato un Secondo assicurato, deve scegliere uno o più progetti di vita per “Risparmio finalizzato” e, per ognuno di questi, deve indicare la relativa percentuale fino ad un massimo complessivo del 100%. La somma delle percentuali collegate ai progetti di vita scelti costituisce la “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”.

I progetti di vita del Secondo assicurato che possono essere indicati dal contraente sono i seguenti:

- Diploma (di scuola secondaria di secondo grado)
- Laurea (riconosciuta ufficialmente in Italia al compimento di un corso di studi universitario in Italia o all'estero)
- Acquisto prima casa (intestata o cointestata al Secondo assicurato)
- Matrimonio
- Nascita primo figlio
- Raggiungimento di un'età massima prestabilita

Ogni progetto di vita, pur se realizzato più volte, ai fini del presente contratto può essere considerato solo una volta. A prescindere dalla scelta, come progetto di vita, del raggiungimento di un'età prestabilita, il contraente deve comunque sempre indicare un'età massima del Secondo assicurato.

Il contraente non può successivamente modificare l'età massima indicata.

### Periodo di “Risparmio finalizzato”

Con il raggiungimento dell'età massima del Secondo assicurato indicata dal contraente, si conclude in ogni caso il periodo di “Risparmio finalizzato”.

Tale periodo si può concludere anticipatamente:

- con la disattivazione dell'opzione “Risparmio finalizzato” da parte del contraente;
- successivamente al decesso del Primo assicurato, con il pagamento della “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”;
- con il decesso del Secondo assicurato.



#### Esempio

Progetti di vita per “Risparmio finalizzato”:

- Diploma
- Laurea 30%
- Acquisto prima casa 20%
- Matrimonio
- Nascita primo figlio 30%
- Raggiungimento di un'età massima prestabilita

Età massima del Secondo assicurato (conclusione del periodo di “Risparmio finalizzato”): 30 anni

Nel corso del periodo di “Risparmio finalizzato”, il contraente può:

- modificare le percentuali relative ai progetti di vita scelti;
- sostituire i progetti di vita o aggiungerne altri tra quelli previsti.

### **Pagamenti al contraente per “Risparmio finalizzato”**

Il contraente può chiedere il pagamento delle percentuali di “Risparmio finalizzato” collegate ai singoli progetti di vita del Secondo assicurato, indicando espressamente la motivazione ed allegando la relativa documentazione (→ art. 21); se il contraente è persona diversa dal Primo assicurato, può chiedere i pagamenti per “Risparmio finalizzato” anche dopo il decesso del Primo assicurato.

In tali casi, Genertellife paga al contraente un importo calcolato applicando la percentuale, collegata al singolo progetto di vita, al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento previsto per il riscatto (→ art. 8). Dall'importo vengono trattenuti la commissione di gestione e il costo delle assicurazioni complementari “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR” e “Maggiorazione in caso di morte da infortunio”.

A seguito di ciascun pagamento, il “Risparmio finalizzato” resta collegato agli altri progetti di vita scelti dal contraente, ferma rimanendo la “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”. Tale percentuale rimane ferma anche in caso di riscatto parziale (→ art. 29) del contraente non motivato dalla realizzazione di alcun progetto di vita collegato all'opzione “Risparmio finalizzato”.

Tuttavia, se:

- il contraente ha indicato una percentuale del 100% collegata ad un solo progetto di vita e ne chiede il pagamento indicando espressamente tale motivazione, oppure
- la “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato” è pari al 100% e un pagamento per “Risparmio finalizzato” esaurisce tale percentuale,

la richiesta equivale ad un riscatto totale (→ art. 29) e il contratto si estingue e rimane privo di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta; non viene comunque applicato il costo di riduzione (→ art. 30) che sarebbe previsto in caso di riscatto totale.

Per quanto non diversamente regolato nel presente articolo, ai pagamenti per “Risparmio finalizzato” si applica la disciplina del riscatto (→ art. 29).

### **Differimento del contratto in caso di decesso del Primo assicurato**

In caso di decesso del Primo assicurato nel corso del periodo di “Risparmio finalizzato”, Genertellife determina, nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 8), la prestazione prevista dal contratto (→ art. 7) incrementata degli eventuali capitali derivanti dalle assicurazioni complementari “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR”, “Maggiorazione in caso di morte da infortunio” e “TCM” (→ artt. 14, 15 e 16) e provvede a suddividere l'importo così determinato in due parti:

- 1) “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”, che viene investita come nuovo capitale assicurato nella gestione separata Ri.Attiva BG nel medesimo giorno di riferimento per il decesso e differita sulla vita del Secondo assicurato fino alla scadenza del periodo di “Risparmio finalizzato”;
- 2) prestazione da pagare al beneficiario per il caso di decesso del Primo assicurato, pari all'eventuale differenza rispetto alla “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”.

Se la “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato” è pari al 100%, nulla è dovuto al beneficiario per il caso di decesso del Primo assicurato.



## **Decesso del Primo assicurato antecedente al primo progetto di vita indicato dal contraente**

### **Esempio 1 - Percentuale complessiva inferiore al 100%**

Risparmio finalizzato:

- Diploma
- Laurea 30%
- Acquisto prima casa 20%
- Matrimonio
- Nascita primo figlio 30%
- Raggiungimento di un'età massima prestabilita

Età massima del Secondo assicurato 33 anni

Prestazione in caso di decesso del Primo assicurato: Euro 100.000

Percentuale complessiva per Risparmio finalizzato: 80% (30+20+30)

Importo investito in gestione separata e differito per Risparmio finalizzato: Euro 80.000 (100.000x80%)

Importo da pagare al beneficiario in caso di decesso del Primo assicurato:

Euro 20.000 (100.000-80.000)

### **Esempio 2 - Percentuale complessiva pari al 100%**

Risparmio finalizzato:

- Diploma 20%
- Laurea
- Acquisto prima casa
- Matrimonio 50%
- Nascita primo figlio 30%
- Raggiungimento di un'età massima prestabilita

Età massima del Secondo assicurato 35 anni

Prestazione in caso di decesso del Primo assicurato: Euro 100.000

Percentuale complessiva per Risparmio finalizzato: 100% (20+50+30)

Importo investito in gestione separata e differito per Risparmio finalizzato:

Euro 100.000 (100.000x100%)

Importo da pagare al beneficiario in caso di decesso del Primo assicurato: Euro 0 (100.000-100.000)

## **Decesso del Primo assicurato successivo a uno o più progetti di vita per i quali il contraente ha richiesto il relativo pagamento per "Risparmio finalizzato"**

### **Esempio - Percentuale complessiva inferiore al 100%**

Risparmio finalizzato:

- Diploma
- Laurea 30%
- Acquisto prima casa 20%
- Matrimonio
- Nascita primo figlio 30%
- Raggiungimento di un'età massima prestabilita

Età massima del Secondo assicurato 38 anni

Decesso del Primo assicurato: successivo al pagamento per i progetti "Laurea" e "Acquisto prima casa"

Prestazione in caso di decesso del Primo assicurato: Euro 100.000

Percentuale complessiva per Risparmio finalizzato: 80% (30+20+30)

Importo investito in gestione separata e differito per Risparmio finalizzato: Euro 80.000 (100.000x80%)

Importo da pagare al beneficiario in caso di decesso del Primo assicurato:

Euro 20.000 (100.000-80.000)

## Rivalutazione nel corso del differimento

Nel corso del differimento del contratto a seguito di decesso del Primo assicurato, BG INSIEME Progetti di Vita prevede la rivalutazione annuale del capitale assicurato in base al rendimento della gestione separata Ri.Attiva BG, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ Allegato 1) disponibile anche sul sito **www.bgvita.it**.

Per quanto riguarda la data di rivalutazione e il rendimento della gestione separata, vale quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (→ art. 5).

La **misura annua di rivalutazione** è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 30) da Genertellife, espresso in punti percentuali. **Può essere negativa.**

La **rivalutazione annuale** avviene il 1° gennaio di ciascun anno; il capitale residuo alla data di rivalutazione precedente, riproporzionato per effetto di riscatti parziali o di pagamenti/prestazioni per “Risparmio finalizzato”, è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell’anno precedente.

## Pagamenti al Secondo assicurato per “Risparmio finalizzato” nel corso del differimento

Nel corso del differimento il Secondo assicurato, in quanto beneficiario per il caso di propria sopravvivenza alla scadenza del periodo di “Risparmio finalizzato”, può chiedere anticipazioni di prestazione corrispondenti alle percentuali di “Risparmio finalizzato” collegate ai propri singoli progetti di vita, indicando espressamente la motivazione ed allegando la relativa documentazione (→ art. 21).

In tal caso, Genertellife paga al Secondo assicurato un importo calcolato applicando la percentuale, collegata al singolo progetto di vita, al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta.

A seguito di ciascun pagamento, il contratto resta in vigore per la prestazione residua.

Se il contraente è persona diversa dal Primo assicurato, finché il contraente è in vita, il Secondo assicurato non può richiedere anticipazioni di prestazione.

Con il pagamento al Secondo assicurato della “percentuale complessiva per Risparmio finalizzato”, il contratto si estingue e rimane privo di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta; non viene comunque applicato il costo di riduzione che sarebbe previsto in caso di riscatto totale (→ art. 30).

In ogni caso, alla scadenza del periodo di “Risparmio finalizzato”, il Secondo assicurato ha diritto al pagamento dell’intera prestazione residua.



### **Pagamenti al Secondo assicurato successivi a uno o più progetti di vita per i quali il contraente ha richiesto il relativo pagamento per “Risparmio finalizzato”**

#### **Esempio - Percentuale complessiva inferiore al 100%**

Risparmio finalizzato:

- Diploma	
- Laurea	30%
- Acquisto prima casa	20%
- Matrimonio	
- Nascita primo figlio	30%
- Raggiungimento di un’età massima prestabilita	

Età massima del Secondo assicurato: 38 anni

Prestazione in caso di decesso del Primo assicurato: Euro 100.000

Decesso del Primo assicurato: successivo al pagamento per i progetti “Laurea” e “Acquisto prima casa”

Percentuale complessiva per Risparmio finalizzato: 80% (30+20+30)

Importo investito in gestione separata e differito per Risparmio finalizzato: Euro 80.000 (100.000x80%)

Capitale assicurato alla nascita del primo figlio: Euro 81.000

Prestazione anticipata da pagare al Secondo assicurato alla nascita del primo figlio:

Euro 24.300 (81.000x30%)

Capitale assicurato residuo dopo il pagamento alla nascita del primo figlio: Euro 56.700 (81.000-24.300)

Capitale assicurato all’età di 38 anni del Secondo assicurato: Euro 57.000

Prestazione residua da pagare all’età di 38 anni del Secondo assicurato: Euro 57.000



## Decesso del Secondo assicurato

Se il Secondo assicurato decede in corso di vita del Primo assicurato, l'opzione "Risparmio finalizzato" si estingue e il contratto rimane in vigore. Al successivo decesso di quest'ultimo, Genertellife paga l'intera prestazione residua al beneficiario indicato per il caso di decesso del Primo assicurato.

Se il Secondo assicurato decede successivamente al Primo assicurato ed entro il termine del periodo di differimento del contratto, Genertellife paga l'intera prestazione residua al beneficiario indicato per il caso di decesso del Secondo assicurato.

## Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Genertellife (→ artt. 10 e 11), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 30);
- attivati su richiesta del contraente (→ artt. 12 e 13).

## Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Indipendentemente dagli OICR scelti dal contraente, nel corso della durata contrattuale Genertellife svolge un'**attività di gestione del contratto**, solamente finalizzata a tutelare l'interesse del contraente nel caso di **eventi esogeni inerenti gli OICR** in cui è investito il premio.

Genertellife svolge tale attività, senza scadenze temporali prestabilite, nei seguenti casi:

- a) operazioni di liquidazione dell'OICR;
- b) operazioni di fusione dell'OICR in altri OICR non appartenenti all'«Universo Investibile»;
- c) operazioni di liquidazione parziale dell'OICR;
- d) operazioni di fusione dell'OICR in OICR appartenenti all'«Universo Investibile».

In particolare, Genertellife,

- nei casi indicati nelle lettere a) e b), sostituisce l'OICR interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile;
- nel caso indicato alla lettera c), Genertellife provvede a sostituire le quote liquidate dell'OICR interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile; le quote residue dell'OICR oggetto di liquidazione potrebbero non essere smobilizzate fino alla liquidazione totale dell'OICR, che avrà luogo secondo le tempistiche di operatività dello stesso;
- nel caso indicato alla lettera d), se l'OICR di destinazione presenta profilo di rischio corrispondente a quello dell'OICR oggetto di fusione, Genertellife provvede ad attribuire al contratto delle nuove quote in base ai rapporti di concambio (→ Definizioni) comunicati nel prospetto di fusione dell'OICR. In caso contrario, sostituisce l'OICR interessato con altro OICR presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio



dell'OICR da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR di destinazione tra quelli presenti nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

In tutti i casi sopra indicati, Genertellife informa il contraente dell'attività svolta, con una comunicazione che contiene tutte le informazioni sull'operazione di salvaguardia e sulla motivazione della sostituzione dell'OICR. Il contraente può comunque chiedere di riallocare in seguito quanto trasferito in altro OICR tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

Le disponibilità che risultano sull'OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente (→ art. 12).

Gli switch derivanti dall'attività di salvaguardia non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 30).

## 11 - Attività di monitoraggio e aggiornamento degli OICR

### Monitoraggio

Al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione degli OICR selezionati dal contraente, Genertellife **al termine di ciascun trimestre solare** monitora l'andamento dei parametri sotto riportati e il superamento delle relative soglie prefissate, secondo un modello valutativo che analizza performance, volatilità e variazioni di dimensioni degli OICR, distinguendo tra OICR con benchmark (→ Definizioni) e OICR senza benchmark.

Di seguito si riportano i parametri monitorati e le relative soglie massime:

#### OICR con parametro di riferimento ("benchmark")

- Underperformance dell'OICR rispetto al benchmark ("Tracking Error Performance" → Definizioni) per 3 mesi consecutivi, con un sottorendimento complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- Volatilità dell'OICR rispetto al benchmark ("Tracking Error Volatility" → Definizioni) superiore al 20% nel trimestre;
- Deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Per questa attività, se Genertellife non dispone dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR, individua un altro benchmark con caratteristiche simili.

#### OICR senza parametro di riferimento ("benchmark")

- Rendimento ("performance") negativo dell'OICR per 3 mesi consecutivi, con un rendimento negativo complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- Incremento della volatilità dell'OICR nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente);
- Deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Genertellife può variare le soglie massime riportate in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale.

L'esito del monitoraggio è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Se si verifica almeno una delle precedenti 3 condizioni (OICR in “breach”, cioè che superano le soglie prefissate), il contraente può richiedere che Genertellife:

- provveda soltanto ad **informarlo** sugli esiti dell’attività svolta o
- proceda anche a **sostituire** l’OICR in “breach”.

La scelta deve essere effettuata quando si sottoscrive la proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

A seconda della scelta effettuata, in caso di OICR in “breach”:

- Genertellife **invia una comunicazione** ai contraenti che hanno scelto la sola informativa e che, alla data di chiusura di ciascun periodo di osservazione, investono in uno o più OICR in “breach” e non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/switch) nei 30 giorni precedenti;
- Genertellife **modifica automaticamente** l’Asset Allocation solo per i clienti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR in “breach” e che nei 3 mesi precedenti non hanno effettuato operazioni in entrata negli OICR in “breach” (versamenti/switch). Questa modifica avviene con operazioni di switch, sostituendo gli OICR interessati con OICR con caratteristiche simili. Se non è possibile identificare l’OICR di destinazione tra quelli offerti da Genertellife, le disponibilità sono trasferite sull’OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti da Genertellife.

Genertellife informa il contraente dell’attività svolta, con una lettera che contiene tutte le informazioni sull’operazione di switch.

Le disponibilità che risultano sull’OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di monitoraggio non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti.

### Aggiornamento

Per mantenere un’offerta diversificata e di qualità elevata, Genertellife **aggiorna** gli OICR senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale può quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR tra quelli proposti.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR è effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR corrispondano a quelle dell’OICR da sostituire.

Le disponibilità che risultano sull’OICR sostituito sono trasferite sul nuovo OICR individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di aggiornamento non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti.

### Art. 12 - Switch

Dopo la data di decorrenza del contratto, il contraente **può scegliere** di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito **da uno o più OICR** (fondo di provenienza) **verso un altro o altri OICR** (fondo di destinazione).

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima.

È consentito indicare OICR di destinazione non ancora selezionati a condizione che il numero totale di OICR associati al contratto successivamente all’operazione di switch non risulti superiore a 40. L’importo investito in ciascun OICR di destinazione **non può risultare** inferiore ad Euro 50.

Per ogni annualità assicurativa le **prime 6** operazioni di switch sono gratuite; per ogni operazione di switch **successiva alla sesta**, effettuata nella medesima annualità assicurativa, è previsto un costo (→ art. 30) prelevato dall'importo disinvestito.

Le richieste di switch possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.

Genertellife **non dà seguito** all'operazione di switch richiesta se:

- a) uno o più OICR interessati dall'operazione non appartiene più all'“Universo Investibile BG INSIEME Progetti di Vita” o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio, oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR collegabili al contratto.

Il valore dell'investimento in OICR è calcolato sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili al momento della richiesta di switch.

L'operazione di switch determina il disinvestimento di uno o più OICR indicati dal contraente e il loro reinvestimento in un altro o altri OICR.

L'operazione è disposta mediante indicazione:

- a) per ogni fondo di provenienza, della percentuale dello stesso che si intende disinvestire;
- b) per ogni fondo di destinazione, della percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che si desidera destinare ad esso.

**Il disinvestimento del fondo di provenienza** è così regolato:

#### **Switch parziale**

Per gli OICR per i quali il contraente ha richiesto il disinvestimento parziale delle quote attribuite, Genertellife esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle quote, calcolato alla data precedente il giorno di riferimento per l'operazione di switch (→ art. 8), sulla base dell'ultimo valore unitario disponibile della quota.

Il numero di quote assicurate disinvestite è determinato, per ciascun OICR, dividendo l'importo sopra definito per il valore unitario della quota rilevato nel giorno di riferimento dell'operazione (→ art. 8).

#### **Switch totale**

Per gli OICR per i quali il contraente ha richiesto di disinvestire tutte le quote attribuite, Genertellife dispone la vendita di tutte le quote collegate al contratto alla data in cui è stato disposto l'ordine di switch. L'ordine è eseguito nel giorno di riferimento dell'operazione.

**L'investimento nel fondo di destinazione** è regolato come segue:

Il controvalore delle quote disinvestite sopra determinate, calcolato sulla base del valore unitario della quota di ciascun OICR, è investito nei fondi di destinazione indicati secondo la ripartizione percentuale di cui al precedente punto b). In funzione dei valori unitari della quota degli OICR, individuati nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, si determinano il numero di quote assicurate acquisite per ciascun OICR.

#### **Art. 13 - Servizio opzionale “Decumulo”**

Il servizio è attivabile

- al termine del piano di premi ricorrenti oppure

- dopo il decimo anno del piano di premi ricorrenti, a condizione che venga preventivamente interrotto il piano dei versamenti.

L'adesione al servizio "Decumulo" **consente** di attivare un piano di decumulo finanziario di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente al contraente di un importo predeterminato, con la frequenza di pagamento indicata dal contraente stesso.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo del pagamento annuale è stabilito dal contraente nella misura del 3% o 5% del totale dei premi versati fino alla data della richiesta, riproporzionati per effetto di:

- eventuali pagamenti parziali (→ art. 29) effettuati prima dell'attivazione del piano di decumulo;
- pagamenti ricorrenti riferiti a precedenti piani di decumulo.

Questo importo si adegua per effetto di eventuali versamenti di premi unici aggiuntivi effettuati dopo la data di richiesta del servizio "Decumulo".

L'importo di ciascun pagamento ricorrente si ottiene dividendo l'importo annuale sopra definito per il numero di rate infrannuali che deriva dalla frequenza di pagamento scelta dal contraente. Tale importo è prelevato da Genertellife nel giorno di riferimento previsto per il servizio "Decumulo" (→ art. 8) ed è disinvestito proporzionalmente dalla gestione separata e dai singoli OICR associati al contratto in base al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data precedente il giorno di riferimento stesso.

Il primo disinvestimento viene effettuato l'ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade, in base al mese di decorrenza del contratto, la prima rata annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte di Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata. I disinvestimenti successivi sono disposti l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di rateazione prescelto.

Ogni pagamento è disposto da Genertellife entro 15 giorni dalla data del disinvestimento.



### Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2021

Attivazione del servizio: agosto 2031, frequenza trimestrale

Data disinvestimento primo "Decumulo": 31 ottobre 2031

Data disinvestimento secondo "Decumulo": 31 gennaio 2032

Data disinvestimento terzo "Decumulo": 30 aprile 2032

Data disinvestimento quarto "Decumulo": 31 luglio 2032

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, l'importo erogato è adeguato a partire dalla prima rata utile successiva, a condizione che il versamento sia stato effettuato entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il contraente può richiedere di variare la frequenza e/o l'importo del pagamento ricorrente. La variazione ha effetto dalla prima rata utile successiva, a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il pagamento ricorrente **si interrompe** prima della scadenza fissata:

- se il contraente richiede la disattivazione del servizio;
- se alla data di pagamento di ciascuna rata il valore del contratto è inferiore all'importo da pagare maggiorato dell'imposta di bollo, delle commissioni di gestione e del costo delle assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio" dovute sino a questa data.

È possibile richiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.

Dopo ogni pagamento ricorrente il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il contraente cede ad altri il contratto (→ art. 32), il servizio è automaticamente sospeso.

## Assicurazioni complementari

### Art. 14 - Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR

Tale assicurazione complementare è:

- **obbligatoria** per il Primo assicurato che alla data di decorrenza del contratto o di ciascun premio unico aggiuntivo ha un'età almeno pari a 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi; se nel corso del piano di premi ricorrenti il Primo assicurato raggiunge l'età di 69 anni e 6 mesi, il contraente può chiedere di disattivare l'assicurazione complementare per i premi ricorrenti successivi (altrimenti, la copertura prosegue con applicazione del relativo costo);
- **facoltativa** per il Primo assicurato che alla data di attivazione dell'assicurazione complementare o di decorrenza di ciascun premio unico aggiuntivo ha un'età almeno pari a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi; previa sottoscrizione da parte del Primo assicurato di una "Dichiarazione di buona salute", l'assicurazione complementare può essere attivata dal contraente con la proposta di assicurazione o, in seguito, con specifica richiesta, riferita:
  - ai premi ricorrenti successivi;
  - ad un singolo premio unico aggiuntivo.

### Prestazione

L'assicurazione complementare, per i premi ricorrenti e/o aggiuntivi sui quali è attiva, prevede, in caso di decesso del Primo assicurato, una **maggiorazione** della prestazione prevista dall'assicurazione principale pari alla differenza, se positiva (minusvalenza), tra il "valore di riferimento" alla data del decesso e il "valore del capitale in quote assicurate" (→ art. 6), con i limiti (percentuali e di importo) così individuati in funzione dell'età del Primo assicurato alla data del decesso:

Età del Primo assicurato alla data del decesso	Maggiorazione massima	
	% del "valore di riferimento"	Euro
inferiore a 69 anni e 6 mesi	10%	250.000
da 69 anni e 6 mesi	5%	125.000

Il "**valore di riferimento**" è pari alla parte investita in OICR del primo premio su cui è attiva l'assicurazione complementare ed è successivamente aumentato della parte investita in OICR dei premi ricorrenti e/o aggiuntivi versati per i quali è attiva l'assicurazione complementare stessa ed eventualmente diminuito degli importi disinvestiti da OICR a seguito di pagamenti parziali e servizio opzionale "Decumulo".

Tale valore è **rideterminato al 31 dicembre di ogni anno**, come il maggior valore tra:

- il controvalore delle quote di OICR coperte dall'assicurazione complementare, calcolato utilizzando i valori delle quote a questa data (o, se festiva, all'ultimo giorno lavorativo antecedente);

- il “valore di riferimento” al 31 dicembre precedente (o alla data di decorrenza del contratto se successiva), aumentato della parte investita in OICR, dopo tale data, dei premi ricorrenti e/o aggiuntivi versati per i quali è attiva l’assicurazione complementare ed eventualmente diminuito degli importi disinvestiti da OICR, dopo tale data, a seguito di pagamenti parziali e servizio opzionale “Decumulo”.

Anche il “valore del capitale in quote assicurate” è calcolato con riferimento ai soli premi ricorrenti e/o aggiuntivi per i quali è attiva l’assicurazione complementare.

Se sono sottoscritti più contratti BG INSIEME Progetti di Vita con lo stesso Primo assicurato e la somma delle maggiorazioni dovute per ciascuno di essi è superiore alla “maggiorazione massima” in Euro di cui alla precedente tabella, questo massimale è attribuito a ogni contratto in proporzione alle singole minusvalenze realizzate su ciascuno di essi.

### Art. 15 - Maggiorazione in caso di morte da infortunio

Tale assicurazione complementare è **obbligatoria**.

#### Prestazione

Tale assicurazione prevede che, in caso di decesso del Primo assicurato per un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso, Genertellife paga al beneficiario, oltre alla prestazione prevista dall’assicurazione principale, una **maggiorazione** mai superiore a Euro 150.000, determinata nella misura del:

Maggiorazione	Età del Primo assicurato alla data del decesso
50% dei “premi di riferimento”	inferiore a 69 anni e 6 mesi
10% dei “premi di riferimento”	maggiore o uguale a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi
2% dei “premi di riferimento”	maggiore o uguale a 79 anni e 6 mesi

I “**premi di riferimento**” sono pari al totale dei premi versati, diminuito degli importi lordi relativi a pagamenti parziali e a disinvestimenti per servizio opzionale “Decumulo” (→ art. 13).

Se sono sottoscritti più contratti BG INSIEME Progetti di Vita con lo stesso Primo assicurato, la soglia massima di Euro 150.000 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione ai premi di riferimento versati su ciascuno di essi.

### Art. 16 - Assicurazione complementare “TCM”

Tale assicurazione complementare è **facoltativa** e consente di proteggere totalmente o parzialmente il piano di premi ricorrenti.

Il contraente può attivare l’assicurazione complementare, previa sottoscrizione di un “Questionario sanitario” da parte del Primo assicurato e a seguito di eventuali visite mediche o altri accertamenti, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione oppure nel corso del piano di premi ricorrenti, indicando l’importo annuale di premio ricorrente che il contraente intende proteggere (“**premio protetto**”) e la durata dell’assicurazione complementare.

Per un capitale complessivo delle assicurazioni complementari “TCM” e “Critical Illness” superiore a Euro 750.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), è necessaria anche la compilazione di un “Questionario finanziario”.

## Prestazione

In caso di decesso del Primo assicurato nel corso della durata dell'assicurazione complementare, Genertellife paga al beneficiario, oltre alla prestazione prevista dall'assicurazione principale, un capitale pari al "premio protetto" moltiplicato per il numero di anni interi mancanti alla scadenza dell'assicurazione complementare.



### Esempio

Durata dell'assicurazione complementare: 20 anni

Premio annuo ricorrente: Euro 12.000

"Premio protetto": Euro 8.000

Anni interi mancanti alla scadenza dell'assicurazione al momento del decesso del Primo assicurato: 7

Prestazione: Euro 56.000 (8.000x7)

## Decorrenza

L'assicurazione complementare decorre:

- dalla data di decorrenza del contratto, se richiesta al momento della sottoscrizione della proposta,
- dalla ricorrenza annuale del contratto successiva, se richiesta nel corso del piano di premi ricorrenti e a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente tale ricorrenza annuale.

## Limiti di "premio protetto" e di durata

Il "premio protetto" rispetta i seguenti limiti:

- importo minimo annuo: Euro 3.000
- importo massimo annuo: pari al premio ricorrente annuo al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare.



### Esempio

Se il premio annuo ricorrente è di Euro 12.000, il "premio protetto" può andare da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 12.000.

La durata dell'assicurazione complementare rispetta i seguenti limiti:

- durata minima: 5 anni
- durata massima: coincide con quella indicata dal contraente per il piano di premi ricorrenti, con il limite in ogni caso di 25 anni e nel rispetto dell'età massima del Primo assicurato di 80 anni e 6 mesi alla scadenza dell'assicurazione complementare.



### Esempio

Durata del piano di premi ricorrenti: 20 anni

- Richiesta di attivazione: alla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni
- Richiesta di attivazione: a 3 anni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 17 anni
- Richiesta di attivazione: a 16 anni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: attivabile previo allungamento del piano, nel rispetto dell'età massima

Il "premio protetto" e la durata indicati dal contraente al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare non possono essere successivamente modificati.



## Art. 17 - Assicurazione complementare “Critical Illness”

Tale assicurazione complementare è **facoltativa** e consente di proteggere totalmente o parzialmente il piano di premi ricorrenti. Il contraente può attivare l'assicurazione complementare, previa sottoscrizione di un “Questionario sanitario” da parte del Primo assicurato e a seguito di eventuali visite mediche o altri accertamenti, al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione oppure nel corso del piano di premi ricorrenti, indicando l'importo annuale di premio ricorrente che il contraente intende proteggere (“**premio protetto**”) e la durata dell'assicurazione complementare.

Per un capitale complessivo delle assicurazioni complementari “TCM” e “Critical Illness” superiore a Euro 750.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), è necessaria anche la compilazione di un “Questionario finanziario”.

### Prestazione

In caso di insorgenza di una malattia grave del Primo assicurato nel corso della durata dell'assicurazione complementare, Genertellife paga al Primo assicurato un capitale pari al “premio protetto” moltiplicato per il numero di anni interi mancanti alla scadenza dell'assicurazione complementare.



### Esempio

Durata dell'assicurazione complementare: 15 anni

Premio annuo ricorrente: Euro 10.000

“Premio protetto”: Euro 5.000

Anni interi mancanti alla scadenza dell'assicurazione al momento dell'insorgenza della malattia del Primo assicurato: 7

Prestazione: Euro 35.000 (5.000x7)

### Decorrenza

L'assicurazione complementare decorre:

- dalla data di decorrenza del contratto, se richiesta al momento della sottoscrizione della proposta,
- dalla ricorrenza annuale del contratto successiva, se richiesta nel corso del piano di premi ricorrenti e a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente tale ricorrenza annuale.

### Limiti di “premio protetto” e di durata

Il “premio protetto” rispetta i seguenti limiti:

- importo minimo annuo: Euro 3.000
- importo massimo annuo: pari al premio ricorrente annuo al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare.



### Esempio

Se il premio annuo ricorrente è di Euro 8.000, il “premio protetto” può andare da un minimo di Euro 3.000 ad un massimo di Euro 8.000.

La durata dell'assicurazione complementare rispetta i seguenti limiti:

- durata minima: 5 anni
- durata massima: coincide con quella indicata dal contraente per il piano di premi ricorrenti, con il limite in ogni caso di 25 anni e nel rispetto dell'età massima del Primo assicurato di 70 anni e 6 mesi alla scadenza dell'assicurazione complementare.





### **Esempio**

Durata del piano di premi ricorrenti: 15 anni

- Richiesta di attivazione: alla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni
- Richiesta di attivazione: a 3 anni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: da un minimo di 5 anni ad un massimo di 12 anni
- Richiesta di attivazione: a 11 anni dalla sottoscrizione della proposta di assicurazione  
Durata dell'assicurazione complementare: attivabile previo allungamento del piano, nel rispetto dell'età massima

Il “premio protetto” e la durata indicati dal contraente al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare non possono essere successivamente modificati.

### **Malattie gravi**

Ai fini della presente assicurazione complementare sono considerate malattie gravi le seguenti condizioni, a patto che, a seguito della stessa malattia grave, si sia instaurato uno stato di invalidità permanente di grado superiore al 5%.

### **Cancro**

Presenza di tumore maligno, caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale, con necessità di intervento chirurgico e/o radioterapia e/o chemioterapia.

La diagnosi di cancro deve essere supportata dall'esame istologico o da accertamento diagnostico certo.

Per la descrizione istologica si fa riferimento all'ultima versione dell'AJCC Cancer Staging Manual.

Sono esclusi i seguenti tumori:

- tumori che sono istologicamente descritti come benigni, pre-maligni o non-invasivi;
- tumori che presentano le caratteristiche del carcinoma in situ (Tis) o carcinomi papillari non-invasivi (Ta), inclusa la displasia della cervice uterina CIN-1, CIN-2 e CIN-3;
- tutti i tumori della pelle diversi dal melanoma, incluse le ipercheratosi, i carcinomi basocellulari, i carcinomi a cellule squamose, che non si sono diffusi ai linfonodi o a organi/siti distanti;
- melanomi istologicamente descritti come stadio uguale o inferiore a T1aN0M0;
- tumori della vescica istologicamente descritti come in stadio uguale o inferiore a T1N0M0;
- leucemia linfocitica cronica di stadio inferiore al RAI 1;
- tumori in presenza del virus HIV.

### **Ictus**

Esordio acuto di deficit neurologico focale dovuto ad un accidente cerebrovascolare che includa un infarto del tessuto cerebrale, un'emorragia da un vaso intracranico o una embolizzazione da una sorgente extracranica e che sia associato a tutti i seguenti esiti:

1. durata dei sintomi/segni superiore a 24 ore;
2. perdita permanente della funzione motoria e sensitiva, o perdita della parola;
3. danno neurologico permanente.

Uno specialista neurologo deve confermare l'evidenza del danno neurologico permanente dopo un periodo di almeno 90 giorni dalla data dell'evento. I danni neurologici devono essere confermati da tecniche di imaging come la TAC o la RMN.

Sono esclusi:

- attacchi ischemici transitori;
- incidenti che portino solo a cambiamenti nella memoria o nella personalità;
- sintomi cerebrali dovuti a emicrania;
- lesioni cerebrali secondarie ad un trauma o ad ipossia;
- una malattia vascolare ischemica che interessa l'occhio o il nervo ottico o il sistema vestibolare.

### **Infarto**

Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un insufficiente apporto di sangue alla regione interessata. Gli accertamenti diagnostici devono certificare almeno 3 dei seguenti 4 fattori:

1. storia di dolore toracico tipico;
2. comparsa di nuove alterazioni elettrocardiografiche (ECG) diagnostiche per necrosi miocardica;
3. aumento diagnostico degli enzimi cardiaci o delle troponine maggiore o uguale ai seguenti livelli:
  - TroponinaT maggiore di 1,0 ng/ml,
  - Accu Tnl maggiore di 0,5 ng/ml o soglie equivalenti ottenute con altri metodi;
4. presenza di disfunzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione minore del 50%) valutata a distanza di almeno 3 mesi dall'evento.

La diagnosi deve essere certificata da uno specialista cardiologo e supportata da adeguata documentazione.

Sono esclusi dalla copertura:

- Angina pectoris
- altre sindromi coronariche acute.

### **Criteri di operatività della garanzia**

In caso di insorgenza di una delle malattie gravi sopra definite, Genertellife paga la prestazione prevista dall'assicurazione complementare dopo aver valutato il relativo diritto del Primo assicurato, in base alla documentazione ricevuta (→ art. 21).

L'insorgenza della malattia grave e/o la presentazione della denuncia a Genertellife non determina automaticamente la sospensione del versamento del premio relativo all'assicurazione complementare; il contraente infatti rimane obbligato al versamento dello stesso e, solamente se la richiesta viene accettata da Genertellife, questa è tenuta a rimborsare al contraente quanto versato tra la data della diagnosi e quella di riconoscimento della malattia grave.

Con il pagamento della prestazione relativa all'assicurazione complementare, tale assicurazione si estingue e il relativo premio non è più dovuto. Pertanto, **la copertura non opera per un'eventuale successiva malattia grave** del Primo assicurato.

Il contratto resta in vigore per l'assicurazione principale in caso di decesso e per le altre assicurazioni complementari ("Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR", "Maggiorazione in caso di morte da infortunio" ed eventuale assicurazione complementare "TCM") fino alla rispettiva scadenza.

Il decesso del Primo assicurato, dovuto a una delle malattie gravi previste dall'assicurazione complementare, comporta il pagamento agli eredi del Primo assicurato del capitale previsto per l'assicurazione complementare, oltre al pagamento al beneficiario delle prestazioni previste dal contratto per il caso di decesso, solamente se è trascorso un periodo di tempo pari ad almeno 15 giorni fra la data in cui è stata diagnosticata la malattia grave e la data del decesso. Se invece il decesso avviene entro il quindicesimo giorno dalla predetta data, Genertellife paga soltanto le prestazioni previste per il caso di decesso.

## CHE COSA NON È ASSICURATO?

### Art. 18 - Persone non assicurabili

#### Assicurazione principale

Non sono assicurabili (Primo assicurato):

- le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 78 anni e 6 mesi e
- le persone che alla scadenza del piano di versamento dei premi ricorrenti hanno un'età pari o superiore a 88 anni e 6 mesi.

#### Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR"

Non sono assicurabili (Primo assicurato) le persone che all'attivazione dell'assicurazione complementare o alla data di decorrenza di ciascun premio unico aggiuntivo hanno un'età pari o superiore a 79 anni e 6 mesi.

#### Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l'assicurazione principale.

#### Assicurazione complementare "TCM"

Non sono assicurabili (Primo assicurato):

- le persone che all'attivazione dell'assicurazione complementare hanno un'età pari o superiore a 75 anni e 6 mesi e
- le persone che alla scadenza dell'assicurazione complementare hanno un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi.

#### Assicurazione complementare "Critical Illness"

Non sono assicurabili (Primo assicurato):

- le persone che all'attivazione dell'assicurazione complementare hanno un'età pari o superiore a 65 anni e 6 mesi e
- le persone che alla scadenza dell'assicurazione complementare hanno un'età pari o superiore a 70 anni e 6 mesi.

## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 19 - Esclusioni e limitazioni

#### Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso (→ artt. 7, 14 e 15).

#### Esclusioni

È escluso ai fini delle maggiorazioni del capitale assicurato il decesso causato da:

- malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto;**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario;
- partecipazione del Primo assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Primo assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile,

- atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- e) partecipazione non attiva del Primo assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
- il Primo assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
  - al momento dell'arrivo del Primo assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari.
- f) eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- g) guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- h) uso e guida di mezzi subacquei;
- i) incidente di volo, se il Primo assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se il Primo assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- j) suicidio, se avviene nei primi 2 anni di assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale ripresa del piano di versamento dei premi;
- k) infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 6 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale ½ pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- l) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- m) pratica di attività sportive professionistiche;
- n) pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- o) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- p) pratica delle seguenti attività sportive:
- immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
  - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista;
  - speleologia;
  - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
  - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
  - vela transoceanica;
  - sport estremi;
- q) attività professionale pericolosa che comporti:
- contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche;
  - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
  - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
  - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
  - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
  - aviazione;
  - attività subacquee in genere;
  - guardia giurata;
  - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso **senza corresponsione delle maggiorazioni**.

### **Limitazioni**

Nei primi **6 mesi** dall'entrata in vigore (cosiddetto "**periodo di carenza**") la prestazione è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

Il periodo di carenza non si applica se il Primo assicurato si è sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Genertellife per le assicurazioni complementari "TCM" e "Critical Illness".

### **Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze in OICR"**

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.

### **Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"**

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili. Inoltre, l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche del Primo assicurato preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso si verifica oltre un anno dal giorno delle lesioni.

### **Assicurazione complementare "TCM"**

#### **Esclusioni**

È escluso dall'assicurazione complementare il decesso causato da:

- 1) i casi oggetto delle esclusioni dalla lettera b) alla lettera k) previsti per l'assicurazione principale ;
- 2) I casi oggetto delle esclusioni dalla lettera l) alla lettera q) previsti per l'assicurazione principale, salvo deroghe espressamente accordate da appendice di polizza, su richiesta del Primo assicurato, previa sottoscrizione da parte di quest'ultimo di un "Questionario sportivo" e/o di un "Questionario professionale";
- 3) l'incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea; e in ogni caso l'incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò sia stato accordato da appendice di polizza. Tale esclusione vale se il capitale assicurato complessivo - in caso di decesso e di malattia grave - è almeno pari a Euro 1.000.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate).

**Nel caso di delitto doloso** del contraente o del beneficiario, **non è prevista alcuna prestazione.** In tutti gli altri casi, Genertellife paga una **prestazione pari alla somma dei premi versati** per l'assicurazione complementare.

Al fine di eliminare le esclusioni di cui ai punti 2) e 3) ed estendere la copertura assicurativa anche per attività sportive e/o professionali non previste, su richiesta del Primo assicurato, Genertellife si riserva la valutazione di un eventuale sovrappremio.

### Limitazioni

L'assicurazione complementare opera se il Primo assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Genertellife, accettandone modalità e oneri per l'esecuzione.

Il Primo assicurato, con il consenso di Genertellife, può non sottoporsi a visita medica

- se ha un'età inferiore a 60 anni e 6 mesi al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare e/o
  - per un capitale assicurato complessivo - in caso di decesso e di malattia grave - fino a Euro 250.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate),
- ferma restando la compilazione del questionario sanitario e degli eventuali questionari sportivi e/o professionali.

In questo caso, nei primi **6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione complementare ("**periodo di carenza**") la prestazione è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Il periodo di carenza viene **esteso a 5 anni** dall'entrata in vigore dell'assicurazione complementare, se il decesso è dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (**AIDS**) o ad altra patologia ad essa collegata. Se il Primo assicurato si è sottoposto a visita medica, ma ha rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza viene esteso a **7 anni**.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause o per AIDS, Genertellife restituisce entro 30 giorni dalla ricezione del certificato/autocertificazione di morte, sul c/c del contraente (o dei suoi eredi, in caso di coincidenza del contraente con il Primo assicurato deceduto), i premi versati all'attivazione dell'assicurazione complementare.

Analogamente, se il Primo assicurato decede prima di essersi sottoposto alla necessaria visita medica, Genertellife paga al beneficiario il capitale assicurato nei casi di decesso per le suddette cause, mentre restituisce al contraente (o ai suoi eredi) il premio versato per l'assicurazione complementare nei casi di decesso per cause diverse.

Se al momento dell'attivazione dell'assicurazione complementare risulta necessaria la visita medica (anche a seguito di richiesta da parte del contraente), Genertellife all'esito degli accertamenti comunica al contraente se intende

- a) accettare il rischio, mantenendo inalterato il premio per la copertura complementare versato all'attivazione;
- b) accettare il rischio, aumentando il premio versato all'attivazione oppure riducendo il capitale assicurato per la copertura complementare;
- c) non accettare il rischio.

Nel caso b), entro 15 giorni dalla comunicazione di Genertellife di aumento del premio o riduzione del capitale, il contraente deve dichiarare se accetta o meno la modifica; in caso di mancata accettazione, la copertura complementare cessa automaticamente e Genertellife restituisce entro 30 giorni, sul c/c del contraente, il premio versato all'attivazione per l'assicurazione complementare al netto della quota relativa al rischio corso.

Nel caso c), entro 30 giorni dalla comunicazione di non accettazione del rischio, Genertellife restituisce, sul c/c del contraente, il premio versato all'attivazione dell'assicurazione complementare.

In caso di decesso del Primo assicurato dopo la visita medica, ma prima della comunicazione dell'esito degli accertamenti, Genertellife:

- a) paga al beneficiario il capitale assicurato per la copertura complementare, se l'esito non avrebbe portato a modifiche peggiorative;
- b) paga al beneficiario il capitale assicurato per la copertura complementare, ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello superiore che sarebbe stato applicato, se l'esito avrebbe portato a modifiche peggiorative;
- c) restituisce, sul c/c del contraente (o dei suoi eredi, in caso di coincidenza del contraente con il Primo assicurato deceduto), il premio versato all'attivazione della copertura complementare, se l'esito avrebbe portato a non accettare il rischio.

### **Assicurazione complementare "Critical Illness"**

#### **Esclusioni**

Ferme le esclusioni specificamente riferite alle singole malattie gravi indicate all'art. 17, si applicano le stesse esclusioni previste per l'assicurazione principale e per l'assicurazione complementare "TCM" se compatibili e integrate o derogate come segue:

- pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo, atletica pesante, immersioni subacquee e altre attività che prevedono il contatto fisico o rischiose;
- esercizio di attività missionaria;
- viaggi in zone a rischio di conflitti o catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, tornado e altri fenomeni naturali che causano danni in aree estese);
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e malattie gravi ad essa correlate;
- tentato suicidio.

#### **Limitazioni**

Se il Primo assicurato non si sottopone a visita medica nei medesimi casi previsti per l'assicurazione complementare "TCM", si applica un **periodo di carenza di 6 mesi**.

Nel caso di diagnosi di una delle malattie gravi indicate all'art. 17 durante il periodo di carenza, Genertellife restituisce sul c/c del contraente il premio versato all'attivazione dell'assicurazione complementare.

### Art. 20 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e del Primo assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**. L'inesattezza della Dichiarazione di buona salute e/o dei Questionari sanitario/sportivo/professionale può comportare il diritto di Genertellife di rifiutare il pagamento della "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e/o delle prestazioni previste dalle assicurazioni complementari "TCM" e "Critical Illness". L'inesatta indicazione dell'età del Primo assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi di legge<sup>1</sup> eventuali cambiamenti di professione o di attività sportiva, indicati all'art.19, devono essere comunicati dal Primo assicurato o dal contraente per iscritto a Genertellife affinché questa, entro 15 giorni, possa dichiarare al contraente se intende:

- a) far cessare gli effetti dell'assicurazione;
- b) ridurre il capitale assicurato;
- c) aumentare il premio dovuto.

Se Genertellife comunica l'intenzione di voler modificare il contratto come ai punti b) e c), il contraente entro i 15 giorni successivi deve dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione, l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza dell'ultima annualità per la quale è stato versato il premio, con diritto per Genertellife di trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del contraente nel termine sopra indicato equivale all'accettazione della modifica comunicata da Genertellife.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertellife, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertellife comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Art. 21 - Richieste di pagamento a Genertellife

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso; beneficiari in caso di decesso del Primo assicurato o del Secondo

<sup>1</sup> Art. 1926 del Codice Civile.



- assicurato; Primo assicurato in caso di malattia grave);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 28.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso del Primo assicurato (in originale o in copia conforme all'originale)**:

- certificato di morte del Primo assicurato o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso del Primo assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche Primo assicurato, ha lasciato o meno testamento,
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso del Primo assicurato sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita del Primo assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertellife se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
  - esami clinici,
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
  - verbale dell'autopsia se eseguita,
  - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso del Secondo assicurato (in originale o in copia conforme all'originale)**:

- certificato di morte del Secondo assicurato o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso del Secondo assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
  - se il contraente, quando è diverso dal Primo assicurato ed è deceduto successivamente a quest'ultimo, ha lasciato o meno testamento,
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
  - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Secondo assicurato, se i beneficiari in caso di suo decesso sono indicati in modo generico.

Se opera l'assicurazione complementare "Critical Illness", per i **pagamenti per malattia grave**, al verificarsi di una delle malattie gravi indicate all'art. 17, il contraente o il Primo assicurato o altra persona in loro vece devono darne avviso in forma scritta a Genertellife **entro 90 giorni dalla data della diagnosi. Trascorso questo termine, Genertellife si riserva il diritto di non pagare il capitale assicurato in caso di malattia grave e la copertura si estingue.**

Alla denuncia della malattia devono essere allegati i seguenti documenti:

- richiesta scritta, sottoscritta dal Primo assicurato o dal contraente o altra persona in loro vece, con la quale si comunica l'insorgenza della malattia grave, precisandone il tipo tra quelle previste dall'art. 17;
- relazione del medico specialista che ha eseguito la diagnosi;
- eventuale lettera di dimissioni in caso di ricovero/intervento;
- relazione del medico curante che attesti lo stato di salute del Primo assicurato al momento dell'insorgenza/diagnosi della Malattia Grave;
- ogni ulteriore documentazione sanitaria necessaria alla corretta individuazione della patologia ed alla verifica della corrispondenza con quelle previste dall'art. 17.

In caso di insorgenza di **ictus** il contraente o il Primo assicurato o altra persona in loro vece devono, in aggiunta alla denuncia entro 90 giorni dalla data della diagnosi, far pervenire a Genertellife una certificazione medica redatta da uno specialista neurologo attestante l'evidenza del danno neurologico permanente (in misura pari o superiore al 5%) dopo un periodo di almeno 90 giorni dalla data della diagnosi.

Documenti necessari per **pagamenti in caso di attivazione dell'opzione "Risparmio finalizzato"**, in relazione ai singoli progetti di vita del Secondo assicurato scelti dal contraente:

- autocertificazione sottoscritta dal Secondo assicurato (o, se questo è minorenne, dal genitore o tutore) attestante a seconda dei casi:
  - il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  - il conseguimento della laurea;
  - il matrimonio;
  - la nascita del primo figlio;
 l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia dell'atto notarile di compravendita attestante l'acquisto della prima casa di abitazione da parte del Secondo assicurato.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che il Primo assicurato è ancora in vita (se il Primo assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del contraente oppure firma del Consulente Finanziario di Banca Generali (comprensiva del codice identificativo) sulla richiesta di riscatto.

Genertellife può richiedere altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Genertellife esegue i pagamenti entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa.

Dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

### Art. 22 - Piano di versamento dei premi

BG INSIEME Progetti di Vita prevede il versamento di una successione di **premi ricorrenti** relativi all'assicurazione principale, di durata minima 10 anni.

Se il contraente attiva una o entrambe le assicurazioni complementari facoltative "TCM" e/o "Critical Illness", BG INSIEME Progetti di Vita prevede anche una successione di **premi per assicurazioni complementari "TCM" e/o "Critical Illness"**, di durata pari a quella scelta dal contraente per ciascuna assicurazione complementare ridotta di 2 anni; tale durata non è modificabile.

Il premio ricorrente totale annuo è dato dalla somma del premio ricorrente annuo relativo all'assicurazione principale e del premio annuo per le suddette assicurazioni complementari.

Tale premio ricorrente totale annuo può essere versato in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili.

Il primo premio annuo delle assicurazioni complementari è trattenuto dalla prima rata di premio ricorrente. I premi annui successivi sono prelevati, nel quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni ricorrenza annuale del contratto, direttamente dalla gestione separata finché capiente.

In deroga alle regole generali di investimento (→ art. 2), la quota di investimento in gestione separata relativa alla prima rata di frazionamento dei premi ricorrenti annui successivi al primo è aumentata dell'importo del premio annuo per le assicurazioni complementari.



#### Esempio

Premio ricorrente (frazionamento semestrale): Euro 5.000 (totale annuo Euro 10.000)

Premio per assicurazione complementare: Euro 200

Importo annuo da versare: Euro 10.200

Rata semestrale da versare: Euro 5.100 (10.200:2)

Premio investito nel primo anno:

1<sup>a</sup> rata Euro 4.850 (5.100 - 200 - 50 di costi → art. 30), di cui in gestione separata Euro 485

2<sup>a</sup> rata Euro 5.100, di cui in gestione separata Euro 510

Premio investito nel secondo anno:

1<sup>a</sup> rata Euro 5.050 (5.100 - 50 di costi), di cui in gestione separata Euro 685

2<sup>a</sup> rata Euro 5.100, di cui in gestione separata Euro 510

In caso di attivazione di una o entrambe le assicurazioni complementari in corso di contratto, il premio dovuto è prelevato, nel quindicesimo giorno del mese successivo ad ogni ricorrenza annuale del contratto, direttamente dalla gestione separata finché capiente.



#### Esempio

Premio ricorrente versato (frazionamento semestrale): Euro 5.000 (totale annuo Euro 10.000)

Premio investito:

1<sup>a</sup> rata Euro 4.950 (5.000 - 50 di costi → art. 30)

2<sup>a</sup> rata Euro 5.000

Attivazione assicurazione complementare in corso di contratto con relativo premio di Euro 200

Premio ricorrente versato (frazionamento semestrale): Euro 5.000 (totale annuo Euro 10.000)

Premio investito:

1<sup>a</sup> rata Euro 4.950 (5.000 - 50 di costi), di cui in gestione separata Euro 675

2<sup>a</sup> rata Euro 5.000, di cui in gestione separata Euro 500

Il contraente può richiedere di variare,

- la durata e l'importo annuo del piano di premi ricorrenti relativi all'assicurazione principale, nel rispetto dei limiti previsti, e/o
- il frazionamento.

La variazione ha effetto dalla ricorrenza annuale del contratto successiva, a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente tale ricorrenza annuale.

### **Art. 23 - Interruzione e ripresa del piano di versamento dei premi**

Il contraente ha la possibilità

- di interrompere, in qualunque momento, il versamento dei premi ricorrenti e
- di riprendere, entro la scadenza del piano prescelta, i versamenti interrotti.

In caso di interruzione del versamento dei premi ricorrenti:

- non è più possibile versare eventuali premi unici aggiuntivi fino all'eventuale ripresa dei versamenti ricorrenti;
- il contratto resta in vigore per la prestazione derivante dai premi ricorrenti ed eventuali unici aggiuntivi investiti fino a quel momento.

In caso di ripresa del piano di versamenti ricorrenti, il contraente deve versare in un'unica soluzione tutte le rate di premi ricorrenti arretrate. L'importo versato, al netto dei costi (→ art. 30), viene investito nel giorno di riferimento (→ art. 8) previsto per tale evento.

In presenza di assicurazioni complementari facoltative "TCM" e/o "Critical Illness", se alla ricorrenza annuale del contratto il contraente ha interrotto il versamento dei premi ricorrenti da almeno 12 mesi, Genertellife non provvede al prelievo del premio delle suddette assicurazioni complementari dalla gestione separata e le assicurazioni complementari decadono, non sono più riattivabili da parte del contraente ed i premi già versati restano acquisiti da Genertellife.

### **Art. 24 - Limiti e mezzi di versamento del premio**

Ciascun **premio ricorrente relativo all'assicurazione principale** rispetta i seguenti limiti:

- importo minimo annuo: Euro 3.000
- importo massimo annuo: Euro 20.000

In caso di

- frazionamento semestrale, trimestrale o mensile e
  - attivazione di una o entrambe le coperture complementari facoltative "TCM" e "Critical Illness",
- la prima rata da versare al momento della sottoscrizione della proposta deve essere almeno pari al premio della copertura complementare aumentato dei costi (→ art. 30).

La parte di premio ricorrente investita in ciascun OICR deve rispettare l'importo minimo di Euro 50.

Ciascun **premio per le assicurazioni complementari "TCM" e/o "Critical Illness"** è determinato in base all'ammontare del "premio protetto" (→ artt. 16 e 17), alla durata scelta per ciascuna assicurazione complementare, all'età del Primo assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita.

Gli eventuali **premi unici aggiuntivi** rispettano i seguenti limiti:

- importo minimo: Euro 2.500

- importo massimo: Euro 20.000 per ogni annualità assicurativa

I premi unici aggiuntivi sono possibili

- dopo la data di decorrenza del contratto,
- se il contraente è in regola con il piano di versamento dei premi ricorrenti e
- a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima.

Gli importi comprendono i costi (→ art. 30) previsti dal contratto.

La prima rata di premio ricorrente al momento della sottoscrizione (insieme all'eventuale primo premio per le assicurazioni complementari "TCM" e/o "Critical Illness") e gli eventuali premi unici aggiuntivi possono essere versati con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertellife;
- b) addebito su conto corrente bancario presso Banca Generali;
- c) assegno bancario intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità;
- d) assegno circolare intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità.

Le rate di premio ricorrente successive alla prima (e gli eventuali premi per le assicurazioni complementari "TCM" e/o "Critical Illness" successivi al primo) sono versate **esclusivamente** per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (**SDD**). L'addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la rata (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) di versamento; se tale giorno risulta non lavorativo, l'addebito è anticipato al primo giorno lavorativo antecedente al 15.

### **Non è possibile versare i premi in contanti.**

Le richieste di premi unici aggiuntivi possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A. Genertellife si riserva la facoltà di non accettare richieste di versamento di premi unici aggiuntivi.

## **QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**

### **Art. 25 - Durata**

#### **Assicurazione principale**

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza del contratto indicata in polizza al decesso del Primo assicurato.

In caso di attivazione dell'opzione "Risparmio finalizzato", al decesso del Primo assicurato il contratto è differito sulla vita del Secondo assicurato per una durata che va dal decesso del Primo assicurato fino alla scadenza del periodo di "Risparmio finalizzato".

#### **Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR"**

La durata dell'assicurazione complementare va dalla data di attivazione fino ai 79 anni e 6 mesi del Primo assicurato.

#### **Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte da infortunio"**

La durata dell'assicurazione complementare coincide con la durata dell'assicurazione principale.

## **Assicurazioni complementari “TCM” e “Critical Illness”**

La durata dell'assicurazione complementare va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 25 anni, ma non deve superare in ogni caso la durata del piano di premi ricorrenti.

Le assicurazioni complementari si estinguono anticipatamente in caso di:

- sospensione del versamento dei relativi premi;
- riscatto totale dell'assicurazione principale.

Nei casi di estinzione anticipata delle assicurazioni complementari, i relativi premi già versati sono definitivamente acquisiti da Genertellife.

## **Art. 26 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

### **Conclusione**

Il contratto è concluso nel momento in cui sia il contraente che Genertellife hanno sottoscritto la relativa proposta.

### **Entrata in vigore**

Il contratto entra in vigore, se è stata versata la prima rata di premio ricorrente iniziale, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il Primo assicurato decede nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la data di decorrenza del contratto, Genertellife restituisce il premio versato, dopo che le sono stati consegnati il modulo di proposta di assicurazione, il certificato/autocertificazione di morte e la dichiarazione di successione del contraente se coincidente con il Primo assicurato.

## **Art. 27 - Modifica delle condizioni contrattuali**

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la suddetta data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento (→ art. 8), al netto di (→ art. 30):

- commissione di gestione sugli OICR,
- costo delle assicurazioni complementari “Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell’investimento in OICR” e “Maggiorazione in caso di morte da infortunio”,

determinati fino al giorno di riferimento.

**Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 28 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertellife S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).  
Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertellife sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertellife rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di imposte.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna della polizza, con le eventuali appendici.

**SONO PREVISTI RISCATTI?**  **SI**  **NO**

### Art. 29 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertellife, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV (in caso di riscatto parziale, solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.), se:

- il Primo assicurato è ancora in vita;
- in caso di scelta dell'opzione "Risparmio finalizzato", dopo il decesso del Primo assicurato il Secondo assicurato è ancora in vita e non ha raggiunto l'età massima;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Genertellife.

#### Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 6), con applicazione di un costo di riduzione (→ art. 30) se non sono state versate almeno 10 annualità intere di premio ricorrente, calcolato nel giorno di riferimento previsto per il riscatto (→ art. 8) al netto di (→ art. 30):

- commissione di gestione sugli OICR,
- costo delle assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio", determinati fino al giorno di riferimento previsto per il riscatto.

#### Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere richiesto indicando l'importo da riscattare.

L'importo da riscattare è disinvestito proporzionalmente dalla gestione separata e dai singoli OICR associati al contratto in base al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data precedente il giorno di riferimento del riscatto (→ art. 8). Dall'importo vengono trattenuti la commissione di gestione e il costo delle assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio".

Il numero di quote assicurate disinvestite per ogni OICR è determinato dividendo l'importo sopra definito per il valore unitario della quota (→ art. 8) rilevato nel giorno di riferimento per il riscatto.

Dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale il valore del contratto residuo non potrà risultare inferiore a 1.000 Euro, o alla somma degli importi dovuti per:

- imposta di bollo residua
- eventuale costo di riscatto per mancato completamento del piano (interamente trattenuto solo al momento del riscatto totale del contratto)
- commissioni sugli OICR e costo delle coperture assicurative non ancora prelevato.

### Riscatto automatico del contratto

Se il valore di riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Genertellife può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

### Art. 30 - Costi

#### Costi applicati ai premi ricorrenti

Ad ogni premio ricorrente versato, in caso di frazionamento annuale, è applicato un costo pari a Euro 50 suddiviso in base alle percentuali di ripartizione previste (10% pari a Euro 5 per la parte di premio da investire in gestione separata, 90% pari a Euro 45 per la parte di premio da investire in OICR). In caso di frazionamento del premio ricorrente in rate semestrali, trimestrali o mensili, tale costo viene sempre applicato alla prima rata di ogni annualità assicurativa.



#### Esempio 1

Premio ricorrente versato (frazionamento annuale): Euro 10.000

Premio investito: Euro 9.950 (10.000 – 50)  
10% in gestione separata (Euro 995) e 90% in OICR (Euro 8.955)

#### Esempio 2

Premio ricorrente versato (frazionamento trimestrale): Euro 2.500 (totale annuo Euro 10.000)

Premio investito:

1<sup>a</sup> rata Euro 2.450 (2.500 – 50)  
10% in gestione separata (Euro 245) e 90% in OICR (Euro 2.205)

2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> rata Euro 2.500  
10% in gestione separata (Euro 250) e 90% in OICR (Euro 2.250)

### Costi per switch

Switch	
prime 6 operazioni per ogni anno di contratto	gratuite
ogni successiva operazione per ogni anno di contratto	Euro 50





### Esempio

Data decorrenza contratto: 29/03/2021;  
 Switch n°1: 18/04/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°2: 09/05/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°3: 18/07/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°4: 25/09/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°5: 08/11/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°6: 19/12/2021 → costo Euro 0,00;  
 Switch n°7: 29/01/2022 → costo Euro 50,00;  
 Switch n°8: 18/02/2022 → costo Euro 50,00;  
 Switch n°1: 01/04/2022 → costo Euro 0,00.

### Commissione di gestione sugli OICR

La commissione di gestione è così regolata:

- si applica, per l'attività di salvaguardia e monitoraggio (→ artt. 10 e 11) e per i servizi di amministrazione e gestione del contratto, sulla parte di investimento in OICR;
- è calcolata ogni giorno sul controvalore delle quote di ciascun OICR;
- è prelevata nel giorno di riferimento (→ art. 8), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di quote attribuite al contratto:
  - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
  - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR sul valore dell'investimento totale in OICR.

La commissione di gestione è pari al 2,20% su base annua.

### Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio"

Tale costo:

- per la parte di investimento relativo alla gestione separata, è pari allo 0,10% annuo trattenuto dal rendimento della gestione stessa;
- per la parte di investimento in OICR, è calcolato con le medesime modalità previste per la commissione di gestione, e varia in funzione dell'età del Primo assicurato alla data di versamento di ciascuna rata di premio ricorrente e di ciascun eventuale premio unico aggiuntivo e dell'attivazione, ove facoltativa, dell'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" secondo la seguente tabella:

Maggiorazioni	Età del Primo assicurato alla data di versamento		
	Da 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi	Da 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi	Da 79 anni e 6 mesi
Maggiorazione dell'assicurazione principale in funzione dell'età del Primo assicurato al momento del decesso	Obbligatoria		
Maggiorazione in caso di morte da infortunio	Obbligatoria		
Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR	Obbligatoria	Facoltativa	Non sottoscrivibile
<b>Costo complessivo annuo</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,40% se presente la maggiorazione facoltativa; 0,05% se assente la maggiorazione facoltativa</b>	<b>0,05%</b>

Il costo complessivo annuo è dato quindi dalla media delle aliquote attribuite ad ogni singolo premio versato, calcolata in base agli importi di ciascun premio. L'aggiornamento dell'aliquota avviene all'inizio di ciascun trimestre solare. Tale costo viene corrisposto da parte del contraente mediante un piano di decumulo finanziario con periodicità di pagamento annuale a favore del contraente stesso che contestualmente si impegna sin d'ora ad assegnare a Genertellife tali somme quale pagamento del premio di rischio dovuto dal contraente per il periodo di riferimento.

Al fine di garantire nel tempo un'adeguata valutazione dei rischi assunti, Genertellife si riserva in qualsiasi momento la possibilità di comunicare le nuove condizioni di accessibilità all'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR".

### **Costi per accertamenti medici relativi alle assicurazioni complementari "TCM" e "Critical Illness"**

I costi per le visite mediche e per gli altri accertamenti - pari alle tariffe applicate dal medico o dalla struttura sanitaria cui il Primo assicurato si è rivolto - sono a carico del contraente.

### **Costo sul rendimento della gestione separata**

<b>Valore trattenuto</b>	1,50%
<b>Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR" e "Maggiorazione in caso di morte da infortunio"</b>	0,10%

Se il rendimento della gestione separata supera il 4%, il valore trattenuto è aumentato dello 0,01% in valore assoluto per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

**Esempio 1**

Rendimento 5%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,10%

Misura annua di rivalutazione:  $5\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,10\%) = 3,30\%$ **Esempio 2**

Rendimento 6%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,20%

Misura annua di rivalutazione:  $6\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,20\%) = 4,20\%$ **Esempio 3**

Rendimento 4,50%

Valore trattenuto: 1,50%

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari: 0,10%

Ulteriore valore trattenuto: 0,05%

Misura annua di rivalutazione:  $4,50\% - (1,50\% + 0,10\% + 0,05\%) = 2,85\%$ **Costi per il riscatto totale**

Se al momento del riscatto totale non sono state versate almeno 10 annualità intere di premio ricorrente, al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento per il riscatto (→ art. 8) si applica un costo di riduzione, definito in funzione del numero di premi ricorrenti interamente versati, così determinato:

Premi versati	Costo
1	Euro 135
2	Euro 120
3	Euro 105
4	Euro 90
5	Euro 75
6	Euro 60
7	Euro 45
8	Euro 30
9	Euro 15

Gli eventuali premi unici aggiuntivi non concorrono al calcolo delle annualità intere.

**ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO****Art. 31 - Beneficiari**

Il contraente indica il beneficiario per il caso di decesso del Primo assicurato e il beneficiario per il caso di decesso del Secondo assicurato; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertellife, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;

- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertellife di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### **Diritto proprio del beneficiario**

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>2</sup>. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

In caso di decesso del Primo assicurato entro il periodo di "Risparmio finalizzato", il beneficiario per il caso di sopravvivenza del Secondo assicurato alla scadenza di tale periodo è il Secondo assicurato stesso.

Il beneficiario dell'assicurazione complementare facoltativa "Critical Illness" è il Primo assicurato.

### **Art. 32 - Cessione, pegno e vincolo**

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### **Art. 33 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Nei limiti di legge<sup>3</sup> le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### **Art. 34 - Rinvio a norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 35 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>4</sup>. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali,  
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

<sup>2</sup> Art. 1920 del Codice civile.

<sup>3</sup> Art. 1923 del Codice civile.

<sup>4</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

### **Art. 36 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



## Regolamento della Gestione Separata Ri.Attiva BG

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Attiva BG (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti


dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



### Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

#### **OBBLIGHI DEL CLIENTE**

##### **Art. 22 del D. Lgs. 231/2007**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e



aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

## **PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE**

### **Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
  - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

#### **Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.lgs. 231/2007**

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: (...)
  - c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

#### **TITOLARE EFFETTIVO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO**

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

#### **Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/2007**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

## **OBBLIGO DI ASTENSIONE**

### **Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

## **SANZIONI PENALI**

### **Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro

## Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

### Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali<sup>(1)</sup>, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza<sup>(2)</sup>;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio)<sup>(2)</sup>;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati<sup>(2)</sup>;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

### Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

### Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: [privacy@genertellife.it](mailto:privacy@genertellife.it) oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a [RPD.it@generali.com](mailto:RPD.it@generali.com) e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, 31021.

## Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

## Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

## Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa<sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

## Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it).

Il sito **[www.bgvita.it](http://www.bgvita.it)** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie tecnici, tra i quali quelli che tracciano le visite al sito dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc).

### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di

bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - [bgvita@pec.bgvita.it](mailto:bgvita@pec.bgvita.it) - [bgvita@bgvita.it](mailto:bgvita@bgvita.it) - [www.bgvita.it](http://www.bgvita.it)